

**Schema di contratto di servizio per l'affidamento del servizio di trasporto e raccolta
nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni dell'ATI n. 4 Umbria**

Tra

Il Comune di, in persona del suo legale rappresentante p.t..... con sede in,
via....., c.f./p.i.....

E

Indicare il soggetto concessionario (a seconda della forma giuridica che avrà scelto)

Premesso che

- Con la legge regionale Umbria 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Integrati (di seguito ATI)
- Con la Delibera del Consiglio Regionale dell'Umbria n. 274 del 16 dicembre 2008 è stato istituito l'ATI n. 4 Umbria.
- L'A.T.I. N. 4 Umbria è una forma speciale di cooperazione fra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite e delegate
- All' A.T.I. N. 4 Umbria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali ed in particolare quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui al titolo V, parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. La sede dell'A.T.I. n. 4 Umbria è in Terni, viale Bramante n.43.
- La legge regionale Umbria 13 maggio 2009, n.11 (di seguito l.r. Umbria n. 11/2009) ha attribuito agli ATI le funzioni di cui al Capo III della Parte IV del d.lgs. 152/2006 s.m.i.
- Ciascun ATI costituisce il comprensorio territoriale di riferimento del sistema di gestione integrata delle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti urbani; b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che ai fini dello smaltimento usufruiscono del servizio pubblico; c) rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane; d) rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani; e) rifiuti inerti che ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento usufruiscono del servizio pubblico.
- Ciascun ATI esercita le seguenti funzioni:

a) organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definisce gli obiettivi da perseguire;
b) elabora, approva e aggiorna il Piano d'ambito di cui all'articolo 13 della l.r. Umbria n.11/2009;
c) effettua il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del Piano d'ambito con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria; d) assegna i contributi e irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 della l.r. Umbria n.11/2009 ai comuni in funzione del conseguimento dei risultati di raccolta differenziata; e) determina la tariffa di ATI, ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs.152/2006; e) definisce le procedure di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui agli articoli 16 e 17 della l.r. Umbria n.11/2009.

- Ai sensi dell'art. 16 della l.r. Umbria n.11/2009 L'ATI aggiudica il servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell'articolo 202 del d.lgs. 152/2006.

- Il Comune di è ricompreso nel territorio dell'A.T.I. N. 4

- Con delibera n. 9 del 2 agosto 2012 l'Assemblea di Ambito ha adottato la proposta di Piano D'ambito. La proposta di Piano d'Ambito è stata successivamente sottoposta al parere dei consigli comunali che compongono l'A.T.I. N. 4, ai sensi dell'art. 7, c.4 dello Statuto dell'A.T.I. N. 4; ai sensi dell'art.14 della L.R. 11/2009 è stata sottoposta alla verifica di coerenza con le previsioni del Piano regionale per la gestione dei rifiuti e alla procedura di Valutazione Strategica Ambientale. In sede di verifica di coerenza, la Regione Umbria con D.G.R. n. 1288 del 23 ottobre 2012 ha preso atto della proposta di Piano invitando, nel contempo, l'A.T.I. N. 4 a completare la riorganizzazione dei servizi di raccolta entro il 31/12/2014 e a prevedere l'attivazione del trattamento termico della frazione secca nel caso di difformità dei risultati di gestione dalle previsioni del Piano. La procedura di Valutazione Strategica Ambientale si è conclusa con parere motivato favorevole espresso con D.D. n. 10352 del 17 dicembre 2012 da parte del Servizio Valutazioni ambientali della Regione Umbria.

- Il Piano di Ambito, adeguato in attuazione della succitata D.G.R. n. 1288/2012, è stato approvato dall'Assemblea dell'A.T.I. N.4 con delibera n.2 del 16 gennaio 201

- Al Piano d'ambito è allegato il disciplinare tecnico (Allegato P 14), approvato con la delibera dell'Assemblea dell'ATI n. 13 del 24 aprile 2013.

- Il disciplinare tecnico P14 e i relativi allegati fanno parte integrante del contratto. Il Disciplinare tecnico pertanto disciplina il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti in capo al gestore, provvedendo in particolare a stabilire i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché i relativi standard prestazionali, qualitativi e quantitativi.

- Con delibera n. 3 del 16 gennaio 2013 l'Assemblea dell' A.T.I. N. 4 e n. 5 del 28.02.2013 ha incaricato il Direttore dell'A.T.I. N. 4 di procedere a quanto necessario per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli elementi essenziali della procedura approvati dall'Assemblea con la medesima delibera
- Con la delibera n. 16 del 10 maggio 2013, l'Assemblea dell'ATI N. 4 ha approvato gli atti di gara, cioè bando, capitolato d'oneri e schema di contratto di servizio, dando altresì mandato al Direttore dell'Ati n. 4 Umbria di apportare ai predetti schemi le modifiche ed integrazioni necessarie ad eventuali contraddizioni fra i medesimi testi, il Piano d'ambito, i relativi allegati adottati in precedenza dalla medesima Assemblea
- il bando di gara relativo all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani è stato pubblicato nell'Albo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, 5ª Serie Speciale n. ... del / 200..., nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ... del / 200..., nei quotidiani ... e ... del / 200... e sul sito internet del'ATI 4;
- la Commissione di gara, nominata con determinazione... da, con deliberazione, all'esito delle procedure di gara, con verbale della seduta del / 200..., ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria a favore;
- l'aggiudicazione definitiva a favore della è stata disposta
- ogni singolo comune dell'ATI 4 è chiamato a sottoscrivere apposito contratto di servizio secondo lo schema allegato alla richiamata documentazione di gara.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto.

1. Con il presente Contratto le Parti intendono individuare i termini e le condizioni che regolano il servizio di raccolta e trasporto inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito “servizi base”) nonché i servizi accessori.
2. Il concessionario svolge, su tutto il territorio del Comune di..., alle medesime condizioni previste per tutti i territori dell'ATI n. 4, le attività ricomprese nel servizio base. Le attività ricomprese nei servizi accessori sono svolte su espressa richiesta del Comune sulla base di quanto previsto dal capitolato d'oneri e dal disciplinare tecnico P14.
3. Le premesse, gli allegati e l'offerta costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

4. Il disciplinare tecnico P14 (Allegato al Piano d'ambito) e i relativi allegati che ne costituiscono la Documentazione di riferimento fanno parte integrante del contratto e si intende a tal fine integralmente richiamato. Il Disciplinare tecnico pertanto è allegato al presente contratto e disciplina il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti in capo al gestore, provvedendo in particolare a stabilire i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché i relativi standard prestazionali, qualitativi e quantitativi.

5. Il presente contratto integra le disposizioni del Disciplinare tecnico P14, per quanto da esso non previsto.

Art. 2 Regime giuridico prescelto per la gestione del servizio

1. L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attinente al Comune di, ricadente nell'ATI 4, ha natura di concessione di servizio pubblico locale, affidato in via esclusiva alla società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigenti.

2. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali, e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse, ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006 che l'Affidataria è tenuta a osservare unitamente alle disposizioni vigenti e future in materia, sia di rango nazionale che regionale e ai documenti di pianificazione e di indirizzo dell'Amministrazione Regionale, Provinciale, dell'ATI 4 e dell'Ente affidante.

3. Le disposizioni del codice dei contratti si applicano nei termini e nei limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e in quanto espressamente richiamate

Art. 3 Durata dell'affidamento

1. La durata della gestione da parte del soggetto affidatario è pari a 15 anni (quindici) a decorrere dalla data della stipula del presente contratto di servizio.

2. Qualora allo scadere del presente Contratto non si sia individuato il nuovo aggiudicatario del servizio, l'Affidataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e nel relativo allegato tecnico. In ogni altro caso il presente Contratto non è né prorogabile, né rinnovabile, salvo diversa disposizione comunitaria e/o di legge.

Art. 4 Personale impiegato nel servizio

1. Il personale assunto a tempo indeterminato che 240 (duecentoquaranta) giorni prima dell'inizio della nuova gestione, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici o di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, si applica, ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile.
2. L'elenco del succitato personale è contenuto nell'allegato sub14 al presente capitolato d'oneri.
3. Gli ulteriori rapporti relativi al personale sono disciplinati dal disciplinare tecnico allegato P 14 al Piano d' Ambito (e allegato al contratto di servizio) che costituisce parte integrante del capitolato d'oneri.

Art. 5 Canone di concessione d'uso per i centri di raccolta.

1. Nel territorio ricompreso nell'ATI n. 4 sono presenti i seguenti centri di raccolta rifiuti di proprietà di A.S.M. s.p.a. Terni:
 - a) Centro di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata delle utenze domestiche e non domestiche, sito in Via Ratini 6 Maratta-Terni, di proprietà di A.S.M. s.p.a. Terni. L'impianto è realizzato su terreni distinti al N.C.T. del comune di Terni al foglio 82 particella 341 di mq. 1675
 - b) Centro di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata delle utenze domestiche e non domestiche, sito in loc. Ponticelli di Piediluco-Terni, di proprietà di A.S.M. s.p.a. Terni. L'impianto è realizzato su terreni distinti al N.C.T. del comune di Terni al foglio 171 particella 207 di mq. 435.
 - c) Centro di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata delle utenze domestiche e non domestiche, sito in località S.Martino, ex foro Boario-Terni., di proprietà di A.S.M. s.p.a. Terni. L'impianto è realizzato su terreni distinti al N.C.T. del comune di Terni al foglio 113 particella 26p di mq. 1.039,50.
4. Il canone di concessione d'uso annuale, da corrispondere ai gestori uscenti, è stato determinato in base alle modalità indicate nel capitolato d'oneri ed espressamente accettate dal gestore al momento della presentazione dell'offerta.
5. Per il centro di raccolta sito in Maratta – Terni il valore della dotazione patrimoniale viene è stimato in €. 96.480,00. La stima del valore/anno della concessione in uso in € 4.824,00. La stima

del valore della concessione in uso per l'intera durata della concessione è pari a 72.360. Quindi, al gestore uscente, per il suddetto impianto è dovuto un canone d'uso annuale pari a € 4.824,00

6. Per il centro di raccolta sito in loc. Ponticelli di Piediluco-Terni il valore della dotazione patrimoniale è stimato in €. 80.850,00 (ottantamilaottocentocinquanta). La stima del valore/anno della concessione in uso è pari a €4.042,50 (quattromilaquarantadue, 50); la stima del valore della concessione in uso per l'intera durata della concessione è pari a €60.637,50. Complessivamente, al gestore uscente, per il suddetto impianto è dovuto un canone d'uso pari a € 60.637,50

7. Per il centro di raccolta sito in località S.Martino, ex foro Boario-Terni, il valore della dotazione patrimoniale è stimato in €. 146.550,00 (centoquarantaseimilacinquecentocinquanta). La stima del valore/anno della concessione in uso è pari a € 7.327,50 (settemilatrecentoventisette,50); la stima del valore della concessione in uso per l'intera durata della concessione è pari a € 109.912,50. Complessivamente, al gestore uscente, per il suddetto impianto è dovuto un canone d'uso pari a € 109.912,50.

Art. 6 Disciplina dei rapporti fra il concessionario e i titolari degli impianti per la selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

1. Le modalità e le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti impianti

- impianto di selezione e stabilizzazione sito nel comune di Terni, Località Maratta Bassa, per il conferimento del rifiuto residuo non altrimenti valorizzabile, di proprietà di A.S.M. s.p.a., Terni

- impianto di scarica per rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Orvieto, Località Piani del Vantaggio 35/A (già Le Crete), per il conferimento del rifiuto urbano non altrimenti valorizzabile, di proprietà di S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l.

- impianto di selezione e stabilizzazione sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/A (già Le Crete), per il trattamento del rifiuto residuo per ottimizzare le successive fasi di smaltimento finale, di proprietà di S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l.

- impianto di gestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Narni, Località Nera Montoro, dedicato al trattamento delle frazioni da raccolta differenziata (frazione organica e verde) per la valorizzazione agronomica delle stesse, di proprietà di GREENASM S.r.l.

sono disciplinate:

- dal Contratto di servizio quadro, per la disciplina degli aspetti di comune interesse e dei rapporti mutualistici tra le diverse gestioni degli impianti, sottoscritto dal Concessionario con A.S.M. s.p.a. Terni, S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l. e GREENASM s.r.l. in data.....

- dal Contratto di servizio sottoscritto dal Concessionario con A.S.M. s.p.a. Terni, in data.....per la disciplina delle attività di conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla disciplina degli aspetti di natura tecnico – economica, relativo all’ impianto di selezione e stabilizzazione sito nel comune di Terni, Località Maratta Bassa, per il conferimento del rifiuto residuo non altrimenti valorizzabile.

- dal Contratto di servizio sottoscritto dal Concessionario con S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l. in data.....per la disciplina delle attività di conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla disciplina degli aspetti di natura tecnico – economica, relativi all’ impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Orvieto, Località Piani del Vantaggio 35/A (già Le Crete), per il conferimento del rifiuto urbano non altrimenti valorizzabile, di proprietà di S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l.

- dal Contratto di servizio sottoscritto dal Concessionario con S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l., per la disciplina delle attività di conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla disciplina degli aspetti di natura tecnico – economica, relativi all’ impianto di selezione e stabilizzazione sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/A (già Le Crete), per il trattamento del rifiuto residuo per ottimizzare le successive fasi di smaltimento finale, di proprietà di S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l.

- dal Contratto di servizio sottoscritto dal Concessionario con GREENASM s.r.l., in data..... per la disciplina delle attività di conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla disciplina degli aspetti di natura tecnico – economica, relativo all’ impianto di gestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Narni, Località Nera Montoro, dedicato al trattamento delle frazioni da raccolta differenziata (frazione organica e verde) per la valorizzazione agronomica delle stesse

- dal Contratto di conferimento, sottoscritto dal Concessionario con A.S.M. s.p.a. , in data....., per la disciplina dei profili privatistici dei rapporti, con specifico riferimento a orari di accesso, modalità di conferimento, quantitativi massimi di rifiuti ammissibili su base

giornaliera, relativo all' impianto di selezione e stabilizzazione sito nel comune di Terni, Località Maratta Bassa, per il conferimento del rifiuto residuo non altrimenti valorizzabile

- dal Contratto di conferimento, sottoscritto dal Concessionario con S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l.in data....., per la disciplina dei profili privatistici dei rapporti, con specifico riferimento a orari di accesso, modalità di conferimento, quantitativi massimi di rifiuti ammissibili su base giornaliera, relativi all' impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Orvieto, Località Piani del Vantaggio 35/A (già Le Crete), per il conferimento del rifiuto urbano non altrimenti valorizzabile, di proprietà di S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l.
- dal Contratto di conferimento sottoscritto dal Concessionario con S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l., in data....., per la disciplina dei profili privatistici dei rapporti, con specifico riferimento a orari di accesso, modalità di conferimento, quantitativi massimi di rifiuti ammissibili su base giornaliera, relativi all' impianto di selezione e stabilizzazione sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/A (già Le Crete), per il trattamento del rifiuto residuo per ottimizzare le successive fasi di smaltimento finale, di proprietà di S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto s.r.l.
- dal Contratto di conferimento, sottoscritto dal Concessionario con GREENASM s.r.l., in data..... , per la disciplina dei profili privatistici dei rapporti, con specifico riferimento a orari di accesso, modalità di conferimento, quantitativi massimi di rifiuti ammissibili su base giornaliera, relativo all' impianto di gestione anaerobica e compostaggio sito nel Comune di Narni, Località Nera Montoro, dedicato al trattamento delle frazioni da raccolta differenziata (frazione organica e verde) per la valorizzazione agronomica delle stesse

I contratti sopra elencati sono allegati al presente contratto di servizio e si intendono a tutti gli effetti in questa sede richiamati

Articolo 7 Garanzie finanziarie e assicurative

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, prima della firma del contratto di servizio, il gestore in una delle modalità previste dall'art. 113, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà costituire una cauzione definitiva pari a €

2.674.852duemilioneiseicentosettantaquattromilaottocentocinquantadue), valida ed efficace per tutta la durata dell'affidamento.

2. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ATI 4 entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, in sede di calcolo ed approvazione della tariffa dell'anno di riferimento, verrà prelevato dal corrispettivo dovuto al Gestore

3. La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto.

4. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

5. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

6. Il Gestore è obbligato a provvedere all'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose) di €. 5.000.000,00 (cinquemilioni) nonché alle complete assicurazioni di responsabilità civile per automezzi e per un massimale unico non inferiore a €. 5.000.000,00 (cinquemilioni).

7. Il Gestore dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti.

8. È fatto obbligo al Gestore di segnalare immediatamente all'ATI 4, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che ne possono impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.

Articolo 8 Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso

1. Salvo l'eventuale risarcimento dei danni subiti, l'ATI n. 4 può chiedere la risoluzione del contratto, qualora tenuto conto delle esigenze di efficienza, efficacia e buon andamento del servizio, l'inadempimento del gestore sia di particolare importanza.

2. Possono essere cause di inadempimento del contratto:

- il verificarsi di una o più cause di penalizzazione previste dal Disciplinare tecnico con l'applicazione della relativa penalità con una frequenza temporale tale da porre in evidente pericolo la regolare prosecuzione ed esecuzione del contratto
- in caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio, la mancata adozione da parte del Gestore di misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, la mancata fornitura di informazioni tempestive sulle motivazioni e sulla durata dei disservizi e la mancata garanzia delle prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente
- nei casi di forza maggiore, in situazioni di imprevedibilità o inevitabilità, il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ATI e ai Comuni interessati e la mancata adozione dei provvedimenti necessari a garantire lo svolgimento nel modo più adeguato del servizio;
- in caso di sciopero dei dipendenti, la mancata garanzia dei diritti degli utenti secondo la normativa vigente
- la mancata attivazione del servizio sostitutivo di emergenza, nel caso di sospensione dei servizi essenziali (raccolta della frazione umida, dei materiali deperibili e dei rifiuti prodotti da attività sanitarie) per la durata superiore alle 48 ore
- l' interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza
- il fallimento o lo scioglimento del RTI;
- la mancata corresponsione all'ATI degli oneri relativi all'attività di monitoraggio e controllo entro il mese di giugno di ciascun anno;
- il mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini previsti dall'art.51 del Disciplinare tecnico allegato;
- la mancata applicazione dell'art.203, comma 2, lett. p), del D.Lgs 152/2006 e s.m.i

2. L'ATI 4, a mezzo di regolare diffida, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, deve intimare per iscritto al gestore di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

3. Il termine non può essere inferiore a trenta giorni, salvo i casi in cui, per le esigenze legate alla tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico risulti necessario un termine minore.

4. La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite; non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

5. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nel contratto, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo Gestore e comunque non oltre 2 anni dalla data di risoluzione del contratto medesimo. Il Gestore

dovrà conseguentemente porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del Contratto.

6. L'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del servizio, anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore.

7. Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e l'ATI 4 attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, anche dai Comuni serviti.

8. In caso di inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori, salvo l'eventuale risarcimento dei danni subiti, l'ATI n. 4 può chiedere la risoluzione parziale del contratto, qualora tenuto conto delle esigenze di efficienza, efficacia e buon andamento del servizio, l'inadempimento del gestore sia di particolare importanza

9. In qualsiasi momento l'ATI 4 può esercitare il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto di servizio qualora valuti ciò opportuno, con un preavviso di almeno 15 gg. naturali e consecutivi da inviare al Gestore con raccomandata a/r laddove uno o più componenti l'Organo di amministrazione o il Direttore generale se presente del Gestore abbiano riportato una condanna definitiva per reati di particolare gravità, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006

10. In caso di recesso il Gestore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di recesso l'ATI 4 dispone contestualmente in ordine alla continuità del servizio ed alla procedura di nuovo affidamento.

Articolo 9 Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. Si applica l'art. 116 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.

Articolo 10 Riscatto del servizio

1. L'ATI 4 può esercitare la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al Titolo I, capo II del d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902 s.m.i.

2. L'ATI 4 medesima si riserva la facoltà di riscatto del servizio in particolare nei seguenti casi:

a) modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;

b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale o di Ambito, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l'equilibrio economico

finanziario in modo da rendere non conveniente per l'interesse pubblico la prosecuzione del servizio;

c) gravi motivi di interesse pubblico.

3. Salvo i casi previsti al comma 2, la facoltà di riscatto non può essere esercitata prima che siano trascorsi almeno cinque anni dall'inizio del servizio ai sensi del presente contratto.

Articolo 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore è tenuto ad avvalersi, per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, del conto corrente dedicato indicato nell'offerta, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Articolo 12 Incaricato del trattamento dati personali

1. Per l'attività oggetto del servizio, il Gestore assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Titolare, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.

2. Con tale qualifica il Gestore potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Articolo 13 Integrazione automatica

1. Il presente contratto di servizio viene autonomamente integrato da eventuali disposizioni normative o regolamentari sopravvenute, che s'impongano ai sensi dell'art. 1339 del Codice civile.

Articolo 14 Spese contrattuali e domiciliazione

1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente Contratto sono a carico del Gestore.

2. Per tutta la durata della concessione il Gestore elegge domicilio in e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni sua variazione.

3. Resta inteso che, per tutta la durata del contratto, ogni comunicazione diretta al Gestore sarà effettuata al domicilio come sopra eletto

Art. 15 Contenzioso

1. Il foro competente per la risoluzione delle controversie relative al presente contratto è il foro di Terni

Terni, gg/mm/aaaa

Firme.....

Per specifica approvazione

Art. 5

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Art. 10